

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Provincia di Catania

Ordinanza n° 69
del 8 MAR. 2016

IL DIRIGENTE LA P.M.

Visto il Rapporto n. 127/2013 del 09/7/2013, elevato da personale di questo Comando P.M. a carico della Sig.ra Millauro Futura Carmen, C.F. MLLFRC92M46C351S, nata a Catania il 06/8/1992 e residente in Tremestieri Etneo Via C. Colombo n° 27, nella qualità di obbligata in solido per la violazione di cui alla Ordinanza Sindacale n° 07/2011 (raccolta differenziata);

L'infrazione è stata accertata il 04/7/2013 alle ore 09,30 circa in questa Via Minicucca, ove veniva rinvenuto un sacchetto di plastica di colore nero contenente fogli e riviste. Da una verifica di detto materiale veniva accertato che lo stesso era riconducibile all'obbligata in solido;

Constatata la regolarità della notifica avvenuta in data 02/8/2013;

Ritenuto che dagli atti risulta provata la fondatezza dell'accertamento;

Visto il D.L. 12/3/78 n° 59 convertito in legge 18/5/978 n° 191;

Vista la Legge 24/11/81, n° 689;

ORDINA

Alla suddetta di pagare in solido, quale sanzione per l'infrazione di cui sopra, la somma di Euro 38,00 più Euro 7,20 (totali) per spese postali di notifica, per un Tot. Di € 45,20;

INGIUNGE

Alla stessa di versare la somma predetta al Comune di San Giovanni la Punta entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica della presente, sotto pena degli atti esecutivi.

Dell'avvenuto pagamento, dovrà esibirsi copia della quietanza a questo Comando P.M. onde evitare i successivi adempimenti.


San Giovanni La Punta, li 8 MAR. 2016

Il Pers. Serv. Ann. Trib. Inform.


ISP



Il Dirigente P.M.



MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su c/c postale n° 15900954 intestato alla Tesoreria Comunale di San Giovanni La Punta.

In caso di mancato versamento della somma entro i termini stabiliti, si ricorrerà alla esecuzione forzata ai sensi dell'art. 27 della legge 24/11/1981 n° 689.

Gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente, del luogo in cui è stata commessa l'infrazione, entro il termine assegnato per il pagamento (art. 22 legge 24/11/81 n°689).

L'opposizione non è sospensiva del provvedimento di esecuzione forzata.